



Fiscalità ed apicoltura

Relatrice: Emanuela Arduini – Dottore Commercialista

Programma

- Definizione civilistica di apicoltore
- Definizione fiscale di apicoltore
- Apicoltore per hobby
- SCIA
- I regimi fiscali
- Esempi di calcolo di regime agricolo



Definizione civilistica di apicoltore

- Legge n. 313/2004 – Disciplina dell'Apicoltura

Art. 2 « La conduzione zootecnica delle api, denominata Apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.»

- Art. 2135 Codice Civile

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.



Definizione civilistica di apicoltore

- Legge n. 313/2004 – Disciplina dell'Apicoltura

Art. 3 – APICOLTORE E IMPRENDITORE AGRICOLO

- 1) E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
- 2) E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
- 3) E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.



Definizione fiscale dell'apicoltore

1/2

- Art. 32 T.U.I.R. - Reddito agrario

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

.... l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste

Definizione fiscale dell'apicoltore

2/2

- Art. 32 T.U.I.R. - Reddito agrario

.....Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della **potenzialità produttiva dei terreni** e delle unità foraggere occorrenti **a seconda della specie allevata.**



Apicoltore per hobby

- Nel caso in cui un soggetto detiene e conduce alveari solo amatorialmente, per hobby o per passione e non commercializza i propri prodotti tale attività non può essere qualificata "impresa". In questa ipotesi l'attività svolta non può essere assoggettata a tassazione.
- Se l'apicoltore per passione occasionalmente vende i prodotti dell'attività svolta allora deve dichiarare le entrate realizzate come redditi diversi al fine di assoggettarli ad imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 67 TUIR.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- NON COMMERCIALIZZA I PROPRI PRODOTTI
- RIVENDE OCCASIONALMENTE



Nomadismo



- Ai sensi della legge n. 313/2004 per la Disciplina dell'**Apicoltura**, il **nomadismo** è la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
- Legge 26 maggio 2017 n. 15 Regione Lombardia

Art. 12 (Disciplina del nomadismo in apicoltura)

Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettariifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

Con decreto del direttore generale sono costituite, presso ogni ATS, una o più commissioni apistiche locali, in base al contesto e alle esigenze territoriali. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

- a) il responsabile del servizio di sanità animale dell'ATS o suo delegato, in funzione di presidente;*
- b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;*
- c) due dirigenti veterinari del dipartimento veterinario della ATS.*

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

Gli imprenditori agricoli iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola con **più modalità**:

1. su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità;
2. in **locali aperti al pubblico**;
3. mediante **commercio elettronico**;
4. mediante **distribuzione automatica**;
5. su **aree pubbliche con posteggio fisso**;
6. su **aree pubbliche in forma itinerante**



SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

→ Quando non è necessaria??

Il chiarimento, fornito dal MISE, all' Art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 **esonera alcuni tipi di vendita dagli obblighi previsti in materia di comunicazione di inizio attività (SCIA):**

- vendita al dettaglio su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private nella disponibilità dell'imprenditore;
- vendite effettuate in sagre, fiere, manifestazione a carattere religioso, benefico o promozionale di prodotti locali.



SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

Il Ministero ha chiarito che l'imprenditore agricolo che intenda esercitare **la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche** ai sensi della normativa vigente incorre:

- ⌚ **Obbligo di presentazione della Segnalazione di inizio Attività**
- ⌚ **nell'obbligo di iscrizione al Registro Imprese,**



Mercati agricoli: solo per Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali – IAP –

Lo svolgimento dei **mercati agricoli** (riservati cioè esclusivamente alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) non rientra nella disciplina della l.r. n. 6/2010, ma è regolamentato dal DM 20 novembre 2007 (in GU n. 301 del 29 dicembre 2007) e dalla circolare regionale della Direzione Generale Agricoltura dell'11 dicembre 2008, prot. n. M1.2008.0025389).

Gli operatori agricoli coltivatori diretti possono poi partecipare, come noto, in appositi spazi loro dedicati ai mercati e alle fiere previsti dalla l.r. 6 / 2010 senza necessità di assegnazione della concessione di singolo posteggio ma nell'ambito dei suddetti spazi individuati dal Comune.

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

→ E' NECESSARIA PER QUALSIASI TIPO DI REGIME...

La SCIA va inviata telematicamente al Comune dove si svolge l'attività.

Principali aspetti:

1) TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

- Attività economiche in campo alimentare:
- 2.2.1 Attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in stabilimenti, laboratori, ecc..
- 2.3.6 Attività di vendita di alimenti – vendita diretta di alimenti in proprio da agricoltori (planimetria allegata quando la vendita viene effettuata in locali aperti al pubblico)
- 2.3.8 Attività di vendita di alimenti – nell'ambito del commercio ambulante su aree pubbliche

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

→ E' NECESSARIA PER QUALSIASI TIPO DI REGIME...

Principali aspetti:

2) INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALIMENTI OGGETTO DELL'ATTIVITA'

- Prodotti Sfusi non protetti // prodotti confezionati
- Vita commerciale del prodotto più deperibile ☐ più di 90 gg.

3) CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA'

- Apicoltura (Ateco 01.49.30) – produzione e confezionamento di miele e prodotti dell'alveare.

ALLEGATI: planimetria e relazione tecnica

I regimi fiscali degli apicoltori:



Apicoltore è sempre agricoltore? Fiscalmente no!

	Apicoltore in regime agricolo (Art. 32 – 34 TUIR)	Apicoltore in regime ordinario
IRPEF	Il reddito viene calcolato su base agraria: Reddito agrario dei terreni agricoli in conduzione. Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 32 concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.	Il reddito viene calcolato quale differenza tra i ricavi ed i costi .
IVA	Il versamento dell'iva avviene calcolando la differenza tra l'iva ordinaria applicata e la relativa percentuale di compensazione.	Il versamento dell'iva avviene calcolando la differenza tra l'iva ordinaria applicata sulle vendite e l'iva pagata sugli acquisti.
IRAP	ESENTE	Imposta del 3,9%

Prospetto di calcolo: Terreni Agricoli&Alveari

	RD1	Codice attività	<input type="text" value="014930"/>	<input type="text" value="Apicoltura"/>
SEZIONE I Allevamento di animali	RD2	Numero dei capi normalizzati		<input type="text"/>
	RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art.32 del TUIR		<input type="text"/>
	RD4	Numero dei capi eccedenti (rigo D2 - rigo D3)		<input type="text"/>
	RD5	Reddito di allevamento eccedente		<input type="text"/>
Impiego propri familiari			<input type="checkbox"/>	

Quadro RD – Modello Redditi

Prospetto di calcolo per determinare in quale casistica si rientra:

- 1) Reddito da allevamento con terreno agricolo sufficiente
- 2) Reddito da allevamento con terreno agricolo insufficiente

Prospetto di calcolo: Terreni Agricoli&Alveari

Reddito da allevamento con terreno sufficiente

Per terreno sufficiente s'intende la disponibilità di terreni la cui potenzialità produttiva **può fornire almeno un quarto dei mangimi necessari all'allevamento.**

La potenzialità produttiva di un terreno è calcolata attraverso il **reddito agrario**, dato rilevabile dalle visure catastali e che fa riferimento **alla qualità e tipo delle colture previste per il terreno** in esame. In base al reddito agrario e a particolari coefficienti e tabelle che ogni due anni sono stabiliti con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sono stabiliti il **numero dei capi per ogni specie allevabile di animali (api comprese)** che rientrano nella potenzialità produttiva di una determinata tipologia di terreno.

Prospetto di calcolo: Terreni Agricoli&Alveari

Tabella 3

Categoria di animali	Durata media del ciclo di prod. (1)	Unità foragg. Cons. Annuo	(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. €87,79767 1	R.A. €74,62802 2	R.A. €13,16965 3	R.A. €158,03581 4	R.A. €39,50895 5	R.A. €1273,05626 6
Bovini e bufalini da riproduzione	-	3.500,0	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77
Vitelloni	-	2.100,0	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29
Manze	-	1.200,0	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25
Vitelli	6 mesi	1.000,0	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Suini da riproduzione	-	1.400,0	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93
Suinetti	3 mesi	160,0	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50
Alveari (famiglia)	-	400,0	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75

Reddito Agrario – Esempio 1

Es: Qualità «Pioppeto» HA 3,5791 (Quarta fascia)

Reddito Agrario € 101,66 (da Visura Catastale)

PIOPPETO	1	3	57	91		Euro 240,30	Euro 101,66	FR
----------	---	---	----	----	--	-------------	-------------	----

Tabelle allegate al decreto

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITA'

- **Prima fascia**

- Seminativo irriguo
- Seminativo arborato irriguo
- Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
- Prato irriguo
- Prato irriguo arborato
- Prato a marcita
- Prato a marcita arborato
- Marcita

- **Seconda fascia**

- Seminativo
- Seminativo arborato
- Seminativo pezza e fosso
- Seminativo arborato pezza e fosso
- Arativo
- Prato
- Prato arborato (o prato alberato)

- **Terza fascia**

- Alpe
- Pascolo
- Pascolo arborato

Terreni agricoli & Alveari

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
		1	2	3		
	I				x 56,389	
	II				x 32,222	
	III				x 37,593	
	IV				x 13,426	
	V				x 11,934	
	VI				x 1,00	
TOTALE A reddito agrario normalizzato						

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Terreni agricoli & Alveari

SEZ. I Determinazione reddito agrario normalizzato alla fascia base
(il reddito agrario va indicato sempre in centesimi)

Ripartizione del reddito agrario	Reddito agrario (rival. 70%)		Coefficiente di normalizzazione	Reddito Agrario Normalizzato
	Dichiarante	Coniuge		
I	<input type="text"/>	<input type="text"/>	56,389	
II	<input type="text"/>	<input type="text"/>	32,222	
III	<input type="text"/>	<input type="text"/>	37,593	
IV	112	<input type="text"/>	13,426	1.503,71
V	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11,934	
VI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1,000	
TOTALI	112,00			1.503,71

Il reddito agrario derivante da Ha 3,5791 di pioppeto € 1.503,71



Terreni agricoli & Alveari



Sez. 2
Determinazione
del numero di animali nor-
malizzato
alla specie base

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2	3	4
Vitelloni		1.050,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
Manze		600,000		Conigli e porcellini d'India	3,375
Vitelli		250,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà	25,000
Suini da riproduzione		700,000		Volpi	115,000
Suinetti		20,000		Ovini e caprini da riproduzione	230,000
Suini leggeri da macello		200,000		Agnelloni e caprini da carne	36,500
Suini pesanti da macello		300,000		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
Galline ovaiole		18,500		Cinghiali e cervi	250,000
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Daini, caprioli e mufloni	125,000
Polli da carne		2,375		Equini da riproduzione	1.300,000
Galletti e polli da carne leggeri		1,000		Puledri	500,000
Tacchini da riproduzione		48,000		Alveari (famiglia) (***)	200,000
Tacchini da carne leggeri		8,500		Lumache consumo q.li (***)	200,000
Tacchini da carne pesanti		20,000		Struzzi da riproduzione	175,000
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Struzzi da carne	125,000
Anatre, oche, capponi		10,000		Cani	240,000
Faraone da riproduzione		14,500		Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)	1,500
Faraone		3,000		Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)	0,700
Starne, pemici e cotumici da rip.		9,500		Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg	187,500
Starne, pemici e cotumici.		3,000		Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg	240,000
Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500		Camelidi (Lama adulti) 150 kg	300,000
Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000			
Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RD2)	

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

Terreni agricoli & Alveari

Puledri		500,000	
Alveari	5	200,000	1.000
Lumache consumo		200,000	
Struzzi da riproduzione		175,000	

Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie di base:

QUADRO RD – Pioppeto Ha. 3 ca. posso allevare 30 alveari x 200 = 6.000

	RD1	Codice attività	<input type="text" value="014930"/>	<input type="text" value="Apicoltura"/>
SEZIONE I Allevamento di animali	RD2	Numero dei capi normalizzati		<input type="text" value="1.000"/>
	RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art.32 del TUIR		<input type="text" value="6.379"/>
	RD4	Numero dei capi eccedenti (rigo D2 - rigo D3)		
	RD5	Reddito di allevamento eccedente		
	Impiego propri familiari	<input type="checkbox"/>		

Terreni agricoli & Alveari – Esempio 2

Qualità Classe		Superficie(m ²)			Deduz.	Reddito	
		ha are ca				Dominicale	Agrario
SEMIN IRRIG	2		12	80	BVR; DO2R; IVB	Euro 13,59	Euro 11,90



QUADRO RD – Seminativo Irriguo - In questo esempio ci sono capi eccedenti di 1130 (circa 6 alveari) Reddito tassato € 66,00.

RD1	Codice attività	<input type="text" value="014930"/>	<input type="text" value="Apicoltura"/>
RD2	Numero dei capi normalizzati		<input type="text" value="4.000"/>
RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art.32 del TUIR		<input type="text" value="2.870"/>
RD4	Numero dei capi eccedenti (rigo D2 - rigo D3)		<input type="text" value="1.130"/>
RD5	Reddito di allevamento eccedente		<input type="text" value="66"/>

Regime agricolo esonerato (Max fatturato € 7.000)

→ Solo apertura di partita iva (Codice Ateco 01.49.30)

Essendoci solo l'iscrizione in Agenzia delle Entrate, non è obbligatoria:

- 1) No! Iscrizione al Registro Imprese in Camera di Commercio
- 2) No! Iscrizione e contribuzione INPS (necessaria per avere il titolo di Coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale – IAP -)

Regime agricolo esonerato (Max € 7.000)

☒ Solo apertura di partita iva (Codice Ateco 01.49.30)

Il regime di esonero agricoltura è il regime naturale per gli imprenditori agricoli di piccole dimensioni che permette loro di avere molte esenzioni ed agevolazioni fiscali.

Grazie a questo regime, gli imprenditori agricoli sono esonerati dal versamento dell'[IVA](#), dell'[IRAP](#) e da tutti gli obblighi di documentazione e contabilità, compresa la fatturazione, la liquidazione periodica e le altre comunicazioni periodiche.

Sono inoltre esonerati dalla dichiarazione annuale, rimane solo l'obbligo di numerare e conservare le [fatture](#) di acquisto e le bollette doganali.

Gli imprenditori agricoli nel regime di esonero agricoltura devono comunque mantenere ordinata e [numerata](#) la documentazione di fatture d'acquisto, bollette doganali ed [autofatture](#) di vendita emesse dagli acquirenti.

Regime agricolo esonerato - L'AUTOFATTURA

Anagrafica Soggetto Acquirente

Denominazione Sociale
Codice Fiscale
Partita Iva
Sede Legale

Autofattura N. del

Oggetto dell'acquisto per tipologia di merci e
quantità dalla ditta, società

Anagrafica Produttore Agricolo Esonerato Venditore

Denominazione Sociale
Codice Fiscale
Partita Iva
Sede Legale

Tipologia per Quantità prodotti X prezzo al Kg o al pz

TOTALE IMPONIBILE €

ALIQUOTA IVA DI COMPENSAZIONE
TOTALE FATTURA

**Autofattura emessa per acquisti da soggetto
esonerato a norma dell'art. 34, 6° c. DPR 633/72**

L'autofattura elettronica

Dal 2019 è entrato in vigore l'obbligo di
emissione della fattura elettronica.

Anche l'autofattura deve essere emessa in
formato elettronico.



ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <p:FatturaElettronica xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
versione="FPR12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01533080675</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00000</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
```

Regime speciale agricolo

Il regime speciale agricolo è obbligatorio al superamento del **fatturato annuo** di euro 7.000. (**ATTENZIONE!!! PRODOTTI VENDUTI IN UN ANNO SOLARE!!!**)

- Segnalazione di Inizio Attività (Scia al Comune)
- Apertura Partita Iva + Liquidazione periodica Iva e Dichiarazione Annuale
- Iscrizione in Camera di Commercio
- Iscrizione INPS – Coltivatori Diretti/IAP



Regime speciale agricolo - IVA

Prodotto	Aliquota Ordinaria	Percentuale di compensazione
Alveare/Api	10%	7,30%
Cera d'api/Propoli se classificabile come cera d'api greggia	10%	7,30%
Miele/Cera d'api greggia	10%	8,80%
Polline	10%	4,00%
Servizio d'impollinazione/Pappa reale pure/Propoli	22%	NO

Regime speciale agricolo - IVA

Esempio:

Vendo 10 vasetti di miele € 10,00 cadauno.

Imponibile	€ 100,00
Iva	€ 10,00

Totale	€ 110,00



Iva da versare € 10 - Iva %compensazione € 8,80 = € 1,20 da versare

Iscrizione INPS – Coltivatore Diretto

Requisiti tempo-lavoro e reddito. (Circolare INPS 85 del 24/05/2004)

La norma in commento fissa i nuovi parametri necessari per avvalorare la figura dello IAP che devono impegnarlo professionalmente, per le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., per **un tempo-lavoro di almeno il 50%**, nonché determinare il conseguimento di un **ricavo reddituale complessivo**, dall'esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Tali parametri, precisa sempre la norma, sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.

Iscrizione INPS

D.G.R. 17/03/2021 – Approvazione delle nuove linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale

E' Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 dedicati alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50% del proprio tempo** di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il **50% del proprio reddito globale da lavoro**. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Iscrizione INPS

D.G.R. 17/03/2021 – Approvazione delle nuove linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale

È Imprenditore Agricolo Professionale colui che svolgendo attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ. ... può dimostrare contemporaneamente tre requisiti:

- a) possedere adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità);
- b) dedicare all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (requisito del tempo dedicato);
- c) ricavare dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato). Relativamente ai requisiti di cui ai punti b) e c) per l'Imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente, le percentuali sono ridotte al 25%.

Iscrizione INPS

4.a **Verifica del requisito della professionalità**

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica d'ufficio del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali, applicando i criteri utilizzati per la stesura del Programma di Sviluppo Rurale vigente, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999. La capacità professionale è accertata per la persona che:

- a) abbia esercitato per almeno due anni attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo; oppure:
- b) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. La durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito, a prescindere dall'età del richiedente, esercitando per due anni attività agricola come titolare, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo ottenendo il riconoscimento della qualifica in forma provvisoria sotto condizione.

Iscrizione INPS

4.b Verifica del requisito del tempo dedicato

Risultando complesso determinare il requisito del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura come percentuale di un tempo massimo di lavoro annuo (difficilmente stimabile e comunque verosimilmente portatore di disparità non giustificabili) si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e dalle caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica il richiedente.

Attraverso le tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (Decreto Dirigente Unità Organizzativa 16 maggio 2012 - n. 4209" Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale di cui al D.D.U.O. 6 dicembre 2007 n. 15339" che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ha di superficie o per capo allevato espresso in ore o giornate/anno) è possibile calcolare il fabbisogno totale di manodopera necessaria all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

Iscrizione INPS



4.b Verifica del requisito del tempo dedicato

Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al 50% del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU) pari a **225 giornate/anno di 8 ore** (Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99). Il tempo di lavoro attribuibile all'imprenditore richiedente la qualifica comprende oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione e gestione aziendale.

Iscrizione INPS

1800 ore : 8 = 225 giornate/anno

Per svolgere 225 giornate/anno circa : 1,5 = **150 arnie circa**

La qualifica IAP non può essere riconosciuta nel caso di presenza di attività diversa da quella agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 900 ore/anno e a 1350 ore/anno per le aree svantaggiate di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente; ne consegue che attività lavorative extra agricole inquadrare dall'INPS o da altre casse previdenziali in forma di part-time dovranno rispettare i valori sopra riportati.

È necessario riscontrare l'esercizio regolare di attività agricola dimostrabile con apertura di **fascicolo aziendale** come da manuale operativo citato.



Grazie a tutti per l'attenzione!

